



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 832 DEL 02/09/2024

PAGAMENTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE ORE DI CONGEDO ORDINARIO (FERIE) MATURATE E NON FRUITE, SPETTANTE A DUE DIPENDENTI DEL SETTORE 3 PER FINE DEL CONTRATTO DI LAVORO.-

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Volpini Andrea

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che le dipendenti, matricole n. 423 e 347, meglio generalizzato in atti, dipendenti a tempo determinato dal Comune di Cattolica, è cessate dal servizio in data 30/08/2024 per fine contratto con qualifica di insegnanti scuola materna area degli istruttori;

CHE le suddette dipendenti, tramite “portale del dipendente”, avevano richiesto di godere delle ferie rimanenti prima della conclusione del loro contratto, e che non sono riuscite a godere per ragioni di ufficio derivanti dall'esigenza di coprire i turni a causa di dimissioni di altre colleghe;

DATO ATTO CHE, con nota acquisita per le vie brevi le Sig.re ...OMISSIS... hanno richiesto a questo Ente il compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute.

CONSIDERATO CHE tale circostanza rientra certamente tra i casi di deroga al divieto alla monetizzazione delle ferie, limitatamente alle giornate di ferie maturate e non godute nell'ambito del contratto di lavoro;

VERIFICATO che le dipendenti, per le ragioni sopra evidenziate, avevano maturato ma non hanno potuto usufruire per ragioni di servizio, alla data di cessazione, rispettivamente di n. 4 giorni e di n. 3 giorni, di ferie relative al contratto;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 stabilisce l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, prevedendo che tali giornate «...non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale;

CHE, con circolare n. 40033 del 8 ottobre 2012, la Funzione Pubblica ha precisato che nel divieto posto dal comma 8 dell'art. 5 del citato D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente;

CHE, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, un'applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

RICHIAMATA la sentenza n.15652 del 14 giugno 2018 con la quale la Corte di

Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato « *che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore* »;

CHE, in tale ipotesi, spetta, quindi, l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, ciò in quanto il lavoratore al termine del rapporto (sia esso avvenuto per raggiungimento dell'età pensionabile, per dimissioni, per scadenza del termine o per licenziamento) non è più nella possibilità di godere delle ferie maturate;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 18 dell'art. 38 del CCNL 16/11/2022, il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera c), del presente CCNL trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al c. 4 del medesimo art. 74;

CHE, ai sensi del comma 4 del citato art. 74 CCNL 16/11/2022, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Visto:

l'art. 38 c. 11 del CCNL 16/11/2022 ai sensi del quale: «*Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative*».

DATO ATTO della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## D E T E R M I N A

1) per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

Di liquidare alle ex dipendenti ...OMISSIS..., matricola n. 423 e 347, a titolo di compenso sostitutivo per le 4 giornate e 3 giornate di ferie maturate nell'anno 2024 e non godute, la somma di € 727,40 come da conteggio effettuato dal competente Ufficio stipendi, oltre ai relativi oneri dovuti a carico dell'Ente sul detto compenso pari ad € 162,34

- 2) Di dare atto che la liquidazione della somma complessiva pari ad € 889,74 verrà corrisposta unitamente alle competenze dovute per la mensilità di settembre 2024;
- 3) Di imputare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 574,30 per compenso sostitutivo ferie non goduto, € 162,34 per oneri nello stanziamento del bilancio indicato nel prospetto qui di seguito riportato e sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario, in relazione al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- quanto ad euro 574,30 al Cap. 2000.005 "RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA " del bilancio di previsione 2024 imp. 1489- Piano dei conti finanziario : 1.01.01.01.000
  - quanto ad euro 162,34 al Cap. 2000.006 "CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SCUOLA MATERNA " del bilancio di previsione 2024 – Imp 269, 270,271,298 - Piano dei conti finanziario: 1.01.02.01.000
- 4) di individuare nella persona del Responsabile incaricato di EQ del servizio gestione giuridica ed economica del personale, responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi

Ufficio Presenze

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 02/09/2024

Firmato

*Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)